

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

Informatica, Internet e diritto nell'anno 2000: una rassegna normativa

Giovanni Ziccardi

1. Introduzione

In quest'anno che ormai sta volgendo al termine sono stati numerosi i provvedimenti normativi, sia da parte di organi legislativi nazionali e internazionali che da autorità e ministeri demandati a regolamentare determinati argomenti, che hanno toccato il diritto delle nuove tecnologie e Internet.

In questa breve rassegna ci è parso opportuno riportare il testo integrale di alcuni di questi provvedimenti che stanno mutando il volto del diritto dell'informatica.

Il primo riguarda i nomi di dominio, e sono le nuove regole di naming emanate dalla nostra registration Authority.

Il secondo provvedimento è la recente normativa che ha modificato il diritto d'autore.

Il terzo Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi Circolare n. 3487/c del 1 giugno 2000

2. I nomi di dominio

L'ultima 'versione' del documento che disciplina, in Italia, la procedura di assegnazione dei nomi di dominio e le contestazioni ad essi correlate è la 3.3.1. dell'estate 2000. La riportiamo qui di seguito, integralmente, soprattutto per l'interesse che riveste la sezione 2, dedicata alle procedure di contestazione ed arbitrali con riferimento ai domini '.it'.

Regole di Naming Versione - 3.3.1

SEZIONE 1

Regolamento di Assegnazione

1. Scopo

Il presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione dei Nomi a Dominio all'interno del ccTLD 'it' (Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection (OSI).

Il presente Regolamento e le procedure in base alle quali opera la Registration Authority Italiana (RA) sono definite dalla Naming Authority Italiana (NA).

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

Nota Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo Regolamento, nelle Procedure Tecniche di Registrazione e nei documenti a cui si fa riferimento sono descritti in un apposito 'Tutorial' disponibile presso la NA. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della normativa, non può venire utilizzato come testo probante ed è messo a disposizione a puro scopo didattico informativo.

2. Compiti della Registration Authority Italiana

La RA gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD 'it', detto anche "Registro dei Nomi Assegnati" (RNA). Le modalità operative generali della RA derivano dalle specifiche ISO 9834-1, RFC1591 e ICANN ICP-1 e successivi aggiornamenti.

Alla RA è affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento ed alle Procedure Tecniche di Registrazione.

La RA provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all'interno del ccTLD 'it' (ISO 3166), compresa la parte geografica:

- a) nomi a dominio secondo lo standard ISO/IEC 10021 e successivi aggiornamenti;
- b) nomi a dominio secondo gli standard IPS RFC822, RFC1034, RFC1035 e loro successivi aggiornamenti;
- c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC 10021 (ITU X.400) e IPS RFC822 secondo lo standard IPS MIXER (RFC2156) e successivi aggiornamenti;
- d) "relative distinguished names" secondo lo standard ITU X.500 e successivi aggiornamenti.

3. Nomi a dominio

I nomi a dominio vengono assegnati in uso dalla RA ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione.

I nomi a dominio hanno la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, etc) presenti sulla rete.

4. Registrazione

I nomi a dominio all'interno del ccTLD 'it' possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea. Le associazioni che non siano dotate di partita IVA o codice fiscale (o equivalente) e le persone fisiche non dotate di partita IVA (o equivalente) possono registrare un solo nome a dominio.

5. Struttura dell'albero dei nomi a dominio Italiani

I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD 'it' oppure sotto la struttura geografica predefinita.

La struttura geografica predefinita è costruita con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane, nonché, al di sotto delle province, con i nomi dei comuni italiani.

I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili.

La struttura geografica completa dell'albero dei nomi a dominio italiano è riportata nel documento "Nomi a Dominio Riservati" disponibile presso la NA.

6. Obbligatorietà della registrazione

Per tutti i nomi a dominio collocati direttamente sotto al ccTLD 'it', oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, è obbligatoria la registrazione presso la RA.

7. Nomi Riservati

Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CYBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri:

direttamente al di sotto del ccTLD 'it' (IPS);

come campo PRMD (ISO/IEC 10021);

come campo Org (X.500).

L'elenco dei nomi a dominio riservati, riportato nel documento "Nomi a Dominio Riservati", e' parte integrante delle presenti regole di naming ed e' disponibile presso la NA.

8. Nomi a dominio progressi, prenotazioni

Un nome a dominio non e' prenotabile.

Un nome a dominio assegnato in uso all'interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD 'it' non può considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell'albero dei nomi stesso.

9. Assegnazione di un nome a dominio

La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo caricamento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato solo dopo che è pervenuta alla RA la documentazione richiesta ed è stata verificata la effettiva funzionalità, cioè:

la corretta operatività dei nameserver autoritativi del nome a dominio e la raggiungibilità dell'indirizzo 'postmaster' per il nome a dominio nel caso IPS e ISO/IEC 10021;

la corretta operatività e la raggiungibilità del DSA nel caso ITU X.500.

10. Trasferimento e modifica di un nome a dominio assegnato

Un nome a dominio può essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai sensi dell'art. 16. È comunque vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio.

Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell'art. 14 non può essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio può nuovamente essere trasferito dall'assegnatario a chiunque.

Salvi i casi di successione a titolo universale o particolare, una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il cambiamento di posizione all'interno dell'albero dei nomi a dominio italiano, è considerata a tutti gli effetti come una cancellazione del nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta di un nome a dominio.

11. Revoca dell'assegnazione di un nome a dominio

La RA può revocare l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:

a) dietro rinuncia dell'assegnatario; oppure

b) d'ufficio; oppure

c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale.

11.1 Revoca per rinuncia

Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte dell'assegnatario, se da questi richiesta la RA è tenuta ad assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi.

11.2 Revoca d'ufficio

La RA revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi:

venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno determinato la assegnazione di un nome a dominio nel ccTLD 'it', ove previsti;

mancata presentazione dei documenti richiesti dalla RA ai sensi del successivo articolo 13.2;

non "visibilità/raggiungibilità" degli oggetti appartenenti al nome a dominio assegnato per più di tre mesi. La verifica di questa mancanza di visibilità/raggiungibilità deve essere

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CYBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

effettuata tecnicamente a cura della RA. In tal caso il nome a dominio non può venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca.

11.3 Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale

La RA revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Un nome a dominio sospeso non può venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato.

Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente è immediatamente reso disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza.

12. Sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio

La RA può sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:

- a) per ordine dell'autorità, oppure
- b) su richiesta dell'assegnatario.

12.1 Sospensione per ordine dell'autorità

La RA sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorità giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario l'uso.

Il nome a dominio così sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorità giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimità dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione è stato emesso, si è estinto.

Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dalla RA solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso.

12.2 Sospensione a richiesta dell'assegnatario

La RA sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso.

In questa ipotesi, la RA è tenuta a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda.

13. Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio

La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalità ed operatività inviato dal provider/maintainer del nome a dominio alla RA ed una lettera di assunzione di responsabilità predisposta da chi richiede l'uso del nome a dominio.

La RA accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni.

13.1 Lettera di Assunzione di Responsabilità

L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente è tenuto ad inviare alla RA una lettera di Assunzione di Responsabilità (lettera di AR) secondo schema predisposto dalla RA.

Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dalla NA e dei principi espressi nel documento "Netiquette" (disponibile presso la NA) e di impegnarsi a rispettarli.

Nella lettera di AR, il dichiarante può impegnarsi a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale costituito presso la NA

13.2 Verifiche della Documentazione

La RA può, a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera AR.

I suddetti documenti devono essere fatti pervenire alla RA entro 30 giorni dalla richiesta.

13.3 Mancata presentazione di documentazione.

Nei casi in cui:

la documentazione non pervenga alla RA entro il suddetto termine; oppure

il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure

emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal richiedente;

e' facolta' della RA revocare l'assegnazione del nome a dominio.

13.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni.

La RA e' tenuta a rendere pubblici e mantenere in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilita', nonche' le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario.

SEZIONE 2

Risoluzione delle Dispute

14. Procedura di Contestazione

Chiunque può contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati in uso e contenuti nel RNA.

14.1 Introduzione della contestazione

Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata alla RA da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui.

La lettera di contestazione deve contenere le generalità del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso.

14.2 Procedure della Registration Authority in caso di Contestazione

In presenza di una contestazione, la RA aggiunge la annotazione "valore contestato/challenged value" al valore contenuto nel RNA, e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta.

Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, la RA comunica via posta elettronica all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all'articolo 15.

La comunicazione all'assegnatario dell'oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA.

La RA e' tenuta a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all'oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese.

14.3 Contestazione Pendente

La RA non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, può essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15. La RA non e' tenuta a nessun'altra azione sino a che la contestazione viene risolta.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a confermare alla RA almeno ogni due anni la propria volonta' di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In mancanza, la RA riterra' risolta la contestazione.

14.4 Contestazione Risolta

La RA considera una contestazione come risolta nel momento in cui riceve comunicazione in tal senso da tutte le parti interessate; oppure riceve dal presidente del collegio arbitrale una decisione arbitrale sulla questione reso in conformita' con quanto previsto all'articolo 15.6 di questo Regolamento; oppure riceve notifica di sentenza passata in giudicato dell'autorita' giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve la questione; oppure riceve dalla parte che ha posto la contestazione comunicazione della sua volonta' di abbandonarla; oppure

la precedente assegnataria dell'oggetto contestato rinuncia alla sua assegnazione; oppure una delle due parti offre prova dell'avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure siano trascorsi 2 anni dal momento in cui e' stata posta la contestazione senza che la parte che l'ha iniziata abbia ribadito la propria volonta' di mantenere la sua contestazione; oppure siano trascorsi 2 anni dall'ultima volta in cui la parte che ha iniziato la contestazione abbia ribadito la propria volonta' di mantenerla; oppure riceve la decisione su una procedura amministrativa di cui all'art. 16 che trasferisce a chi lo ha contestato il nome a dominio; oppure riceve la decisione su una procedura amministrativa di cui all'art. 16 che respinge la contestazione.

Una contestazione risolta non puo' essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia stata risolta ai sensi dei precedenti punti 9 e 10 di questo articolo.

14.5 Effetti della risoluzione della contestazione.

Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, la RA:

a - se la risoluzione e' avvenuta

in base ai punti "4", "6", "7" o "8" del precedente articolo 14.4, oppure

in base al punto "10" del precedente articolo 14.4, oppure

in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli all'assegnatario resistente alla contestazione, oppure

in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla legittimita' della registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione,

allora la RA rimuove dal RNA la notazione "valore contestato/challenged value" per il nome a dominio contestato;

b - se la risoluzione e' avvenuta

in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli a chi ha posto la contestazione, oppure

in base al punto "9" del precedente articolo 14.4, oppure

in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla illegittimita' della registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione, oppure

in base al punto "5" del precedente articolo 14.4,

allora la RA rimuove dal RNA l'assegnazione del nome a dominio contestato.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

14.6 Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso

Nei casi previsti al punto "b" dal precedente [articolo 14.5](#), la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione.

Risolta la contestazione, la RA non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. La RA deve inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale procedura per l'assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per l'assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui la contestazione è stata risolta, il nome a dominio può essere nuovamente assegnato dalla RA a chiunque ne faccia richiesta.

15. Comitato di arbitrato

15.1. Clausola arbitrale.

Chi richiede in uso un nome a dominio presso la RA può impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi delle presenti regole di naming, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale.

15.2 Costituzione del comitato di arbitrato.

È costituito presso la NA un comitato di arbitrato. Il comitato è composto dai membri della NA che ne abbiano fatto richiesta al Presidente della NA, con esclusione del Presidente stesso, del Vicepresidente e del Direttore del Comitato Esecutivo (CE) in carica.

L'elenco degli arbitri nominati dal CE facenti parte del comitato di arbitrato è disponibile presso la segreteria della NA.

15.3 Composizione del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri membri del comitato di arbitrato di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte come sopra nominati.

La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale è tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende nominare ed al Presidente della NA, nella quale è indicato il nome dell'arbitro prescelto fra quelli componenti il comitato di arbitrato, l'oggetto della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonché l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato di arbitrato.

La parte alla quale è rivolto l'invito di nomina dell'arbitro è tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere che la nomina sia fatta dal Presidente della NA, il quale procede alla nomina di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina è comunicata alle parti per posta elettronica.

Gli arbitri di parte così nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte più diligente può chiedere la nomina del terzo arbitro al Presidente della NA, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti via posta elettronica.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell'incarico da parte del presidente del collegio stesso.

Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

15.4. Procedura innanzi al collegio arbitrale.

Il presidente del collegio arbitrale può nominare un segretario che assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti.

Il collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, purché sia assicurato il rispetto del contraddittorio. È in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche, nonché a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora ciò sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte può farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga sentirla personalmente.

Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche può avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare o esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica.

15.5 Poteri cautelari ed istruttori del collegio arbitrale.

Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facoltà di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. La RA è tenuta ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti.

Nel caso vi sia necessità di istruttoria, il collegio arbitrale può delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. La RA è tenuta a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste.

15.6 Decisione del collegio arbitrale.

Gli arbitri giudicano secondo equità, quali amichevoli compositori, sulla base delle presenti regole di naming e delle norme dell'ordinamento italiano.

Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti, al Presidente e al Comitato Esecutivo della NA, ed alla RA. Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso la segreteria della NA a disposizione dei membri del comitato arbitrale. La decisione arbitrale è resa pubblico a cura del presidente della NA, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di una parte, decida il contrario.

La decisione del collegio arbitrale è inappellabile.

Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte della RA nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa.

15.7 Compenso del collegio arbitrale e spese.

Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio può anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla meta' del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione.

16. Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato

16.1 Applicabilità della Procedura

I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell'art. 14 possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla presente Procedura di riassegnazione.

La procedura amministrativa è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati sotto il ccTLD 'it'

16.2 Natura della Procedura

La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede.

La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato previsto dall'[art. 15](#) delle regole di naming.

16.3 Procedura, arbitrato e ricorso alla magistratura.

La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dalla Naming Authority, denominate "enti conduttori".

La scelta dell'ente conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi contesta il nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico di chi contesta un nome a dominio.

La Procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall'[art. 15](#) delle regole di naming. Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall' [art. 15](#) delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue.

16.4 Fonti della Procedura

La Procedura è regolata:

- a) dalle presenti regole di naming;
- b) dalle norme contenute nel documento "Procedura di riassegnazione di nome a dominio", che fanno parte integrante delle regole di naming;
- c) dalle disposizioni di attuazione predisposte dagli enti conduttori ed approvate ai sensi del successivo [art. 16.5](#), II comma.

16.5 Controllo sugli enti conduttori

Le organizzazioni di cui all'[articolo 16.3](#), I comma, potranno adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con le regole di naming e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra ente conduttore e i propri collegi, nonché la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere approvate dal Comitato esecutivo.

L'accertamento dell'esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo sull'operato di tali organizzazioni è demandato al Presidente della NA. Nel caso ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito da parte di un ente conduttore, il presidente della NA può esonerarlo dalla conduzione delle procedure.

16.6 Trasferimento del nome a dominio contestato

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che:

- a) il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
- b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che
- c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme tutte e tre le condizioni che precedono, il nome a dominio contestato viene trasferito al ricorrente stesso.

In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:

prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure

che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure

che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.

16.7 Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede.

Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.

- a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio;
- b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente;
- c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente;
- d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.

L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.

16.8 Pluralità di procedure

Nel caso in cui vengano introdotte più procedure nei confronti di un singolo nome a dominio, quelle introdotte successivamente alla prima sono sospese in attesa dell'esito della prima fra esse iniziata. Qualora la prima procedura iniziata si concluda con il trasferimento al ricorrente del nome a dominio contestato, le altre procedure si estinguono.

16.9 Ruolo della Naming Authority

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

La Naming Authority è estranea al merito del procedimento e non è responsabile dell'operato degli enti conduttori che gestiscono le procedure.

16.10 Pubblicazione delle decisioni

Le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web della Naming Authority e sul web dell'ente conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte.

16.11 Attuazione della decisione

Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio contestato, la sua decisione sarà eseguita dalla Registration Authority, a meno che essa non riceva, entro 15 giorni dal momento in cui ha ricevuto la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario o un arbitrato in relazione al nome a dominio contestato. In questa ipotesi si applicano le norme di cui agli artt. 14.5 e 14.6.

Nel caso in cui il procedimento giudiziario o l'arbitrato promosso dal resistente si estinguano, su istanza del ricorrente la Registration Authority dà esecuzione alla decisione del collegio.

16.12 Costo della procedura

Il costo della procedura non può essere inferiore a 400 euro (più IVA ove applicabile). Di tale costo, il 5% sarà di competenza della RA e il 5% della NA, quale rimborso forfettario delle spese di esecuzione delle decisioni.

17. Requisiti degli enti conduttori delle Procedure

17.1 Requisiti soggettivi

Le Procedure possono essere condotte da persone giuridiche pubbliche o private, o da studi professionali, costituite nell'Unione europea.

17.2 Presentazione delle domande

Le domande per essere ammesse a condurre le Procedure devono essere inviate al Presidente della Naming Authority, che decide entro 20 giorni dalla presentazione delle domande.

La domanda deve contenere:

- a) Nome dell'ente conduttore, con l'indicazione del legale rappresentante;
- b) La data di costituzione;
- c) Il nome e l'indirizzo della persona delegata alla gestione amministrativa delle procedure;
- d) I criteri con i quali l'ente conduttore si è attenuto ed intende attenersi per la scelta dei propri saggi;
- e) L'indicazione dell'URL dell'ente conduttore;
- f) L'indicazione del numero di Procedure che ritiene essere in grado di gestire mensilmente;
- g) L'indicazione del costo della Procedura nel caso di collegi unipersonali e collegi di tre saggi.

Nella propria domanda l'ente conduttore deve dichiarare;

- a) di sottoporsi alle norme predisposte dalla Naming Authority ed accettare le variazioni che ad esse fossero nel tempo apportate;
- b) che i saggi indicati nell'elenco conoscono le regole di naming e le norme predisposte per la conduzione delle procedure;
- c) la dichiarazione che i propri saggi sono liberi di agire come tali anche presso altri enti conduttori.

Alla propria domanda l'aspirante ente conduttore deve allegare:

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

- a) Un elenco di non meno di 15 persone, con le relative qualifiche, che accettino di agire quali saggi nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio;
- b) Il testo delle eventuali norme di attuazione che l'ente conduttore intende seguire per la conduzione delle Procedure.
- c) L'accettazione da parte dei saggi di far parte dell'elenco di cui al punto a) del presente comma.

Al momento della presentazione della domanda, l'ente conduttore deve rendere accessibile al presidente della NA l'URL in cui sono pubblicate le indicazioni contenute nella domanda e gli allegati di cui ai punti a) e b) del precedente comma del presente articolo.

17.3 Accettazione della domanda

Il Presidente della Naming Authority accetta le domande ed abilita gli enti conduttori le cui domande siano conformi a quanto previsto nell' art. 17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non siano in contrasto con le regole di naming.

La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e non preclude la presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso ente.

In mancanza di decisione negativa entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, questa si considera accettata.

17.4 Abilitazione alla conduzione delle procedure

L'accettazione della domanda abilita l'ente richiedente alla conduzione delle procedure. L'inizio della sua attività come ente conduttore è subordinato all'apertura alla pubblica visibilità all'URL di cui all'art. 17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda e degli allegati di cui all'art. 17.2, IV comma, punti a) e b)

17.5 Revoca dell'abilitazione

L'abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative è revocata dal Presidente della Naming Authority nel caso in cui:

- a) l'ente conduttore sia sottoposto a liquidazione o a procedura concorsuale;
- b) i suoi saggi si riducano a meno di 15;
- c) sia comprovata una generalizzata violazione delle norme procedurali da parte dei collegi;
- d) sia comprovata la falsità delle indicazioni contenute nella domanda.

Procedure Tecniche di Registrazione

Versione 3.3

Questo documento descrive le procedure per l'assegnazione, la modifica, la sospensione e la revoca di un nome a dominio da parte della Registration Authority Italiana (RA).

In questo documento, ovunque si parli di comunicazione scritta, si può intendere anche fax, ma non posta elettronica.

1. Terminologia ed Elementi per la Registrazione

1.1 Provider/Maintainer

Il provider/maintainer è colui che ha stipulato un contratto con la RA per la registrazione per conto proprio o per conto di terzi di nomi a dominio nel ccTLD 'it'.

1.2 Lettera di Assunzione di Responsabilità

La lettera di assunzione di responsabilità (lettera di AR) è la lettera con la quale il richiedente del nome a dominio si assume la piena responsabilità civile e penale dell'uso del dominio stesso. Nella lettera di AR, oltre a quanto previsto all'articolo 13.1 delle Regole di Naming, ed all'identificativo del Maintainer, devono essere dichiarati, secondo lo schema predisposto dalla RA:

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

per le società:

numero di iscrizione alla Camera di Commercio oppure al Registro delle imprese, ove previsti dalla legge;

numero di partita IVA;

nome e cognome del legale rappresentante;

sede sociale.

per le ditte individuali

il numero di partita IVA

per i liberi professionisti:

il numero di partita IVA, ove previsto dalla legge;

la data e il numero di iscrizione al relativo albo, se esistente.

per gli Enti pubblici:

la titolarità del richiedente a rappresentare l'Ente;

gli estremi del provvedimento con cui l'Ente è stato costituito, ove possibile;

il codice fiscale o partita IVA, ove possibile;

nel caso di enti pubblici Italiani, se l'Ente Pubblico rientra o meno tra quelli sottoposti al controllo di AIPA;

per le associazioni:

data di costituzione,

data e numero di registrazione ove prevista dalla legge;

nome e cognome del legale rappresentante,

codice fiscale o partita IVA ove previsti.

per le persone fisiche:

nome e cognome,

luogo e data di nascita,

indirizzo di residenza

identificativo unico (per l'Italia Codice Fiscale) e paese dell'Unione Europea che lo ha emesso.

La lettera di AR, firmata dal richiedente, va inviata, direttamente o tramite il proprio provider/maintainer, alla RA al seguente indirizzo:

Registration Authority Italiana

Network Information Center

c/o Istituto IAT del CNR

Via Vittorio Alfieri 1

I-56010 GHEZZANO (PI)

Fax: +39 050 542420

La lettera di AR può essere inviata, dal richiedente o tramite il proprio provider/maintainer, anche via fax.

1.3 Modulo di registrazione per nomi a dominio

Il modulo di registrazione per nomi a dominio contiene le informazioni che andranno memorizzate nel Registro dei Nomi Assegnati (RNA) ad accesso pubblico. Il modulo deve essere redatto dal provider/maintainer secondo il modello predisposto dalla RA e deve essere da questi inviato per posta elettronica alla RA al seguente indirizzo:

domain@nic.it

o in sintassi X.400

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

S=domain; P=nic; A=GARR; C=it;

Il provider/maintainer è il garante della correttezza delle informazioni fornite nel modulo per conto del richiedente.

E' compito del provider/maintainer ottenere, tramite il database server del Ripe (indirizzo: auto-dbm@ripe.net), gli identificativi (NIC-HDL) di tutte le persone i cui nominativi entrano nel modulo di registrazione. Si considerano validi anche i NIC-HDL ottenuti presso: Arin, Internic, Apnic

1.4 Attivazione dei nameserver Internet o del DSA

Nel caso di registrazione di un nome a dominio in formato IPS, o in formato ISO/IEC 10021 con relativa regola di traduzione in formato IPS, il richiedente o il suo provider/maintainer deve attivare almeno due nameserver autoritativi, uno primario e uno secondario, per il nuovo nome a domini. Devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

i nameserver specificati nel modulo devono essere almeno 2 e devono corrispondere esattamente a quelli configurati per il nome a dominio;

gli indirizzi IP dei nameserver specificati nel modulo devono corrispondere a quelli reali ad essi associati;

il primo nameserver specificato nel modulo deve essere uguale a quello indicato nel record SOA del nome a dominio;

al nome a dominio non deve essere associato un CNAME;

il nome del nameserver specificato nel record SOA non deve essere un CNAME;

i nomi dei nameserver autoritativi per il nome a dominio non devono essere un CNAME;

deve esistere almeno un record MX o un record A per il nome a dominio;

al record MX, eventualmente presente, non deve essere associato un CNAME

i nameserver, quando sottoposti ad interrogazione, non devono fornire le seguenti risposte:

not responding

not reachable

not running

non-existent domain

Host not found

server failure

Query failed

se nel modulo compare dns2.nic.it (e quindi viene richiesto un servizio di nameserver secondario), l'indirizzo IP specificato per questo nameserver nel modulo deve essere esatto.

Inoltre, in tal caso, deve anche risultare che:

il "refresh period" non sia minore di 86400

il "retry interval" non sia minore di 1800

l'"expire time" non sia minore di 604800

i nameserver indicati nel modulo devono essere tutti autoritativi per il nome a dominio (ad eccezione di dns2.nic.it che viene configurato automaticamente a registrazione avvenuta).

I documenti di riferimento per i controlli di cui sopra sono RFC974, RFC1034 e RFC1912.

Nel caso di registrazione di un nome a dominio in formato ITU X.500, il richiedente o il suo provider/maintainer deve attivare almeno un Directory System Agent (DSA) per il nuovo nome a domini.

2. Assegnazione di un nuovo nome a dominio

2.1. Procedura di registrazione

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

==== La procedura di registrazione prevede le seguenti fasi:

Invio alla RA della lettera di AR, secondo le specifiche definite in 1.2, a cura del richiedente o del provider/maintainer

Invio del modulo di registrazione alla RA, secondo le modalità definite in 1.3, a cura del provider/maintainer, previa configurazione dei nameserver primari e secondari, come definito in 1.4

Tutti i moduli, le lettere di AR e le richieste inviate alla RA devono essere formulate in lingua italiana.

La procedura di registrazione si considera attivata dal momento in cui la RA riceve la lettera di AR, anche via fax, debitamente compilata e firmata. L'ordine di precedenza con cui vengono evase le richieste di registrazione si basa sull'ordine temporale di arrivo delle lettere di AR.

Ferma restando la priorità stabilita dall'arrivo della lettera di AR, la RA conserverà e riterrà valido un modulo ricevuto fino ad un massimo di 10 giorni prima della corrispondente lettera di AR, ma non lo processerà fino a che la corrispondente lettera di AR non venga accettata.

Entro 10 giorni lavorativi dall'attivazione della procedura di registrazione, il provider/maintainer deve completare presso la RA la documentazione relativa alla registrazione. In caso contrario, la procedura di registrazione fallisce, la richiesta viene annullata (ed il provider/maintainer che ha sottomesso la richiesta di registrazione del nome a domini viene informato del fallimento della procedura di registrazione).

2.2 Verifiche formali e tecniche sulla registrazione

Una volta in possesso della lettera di AR e del Modulo di Registrazione, la RA inizia le verifiche formali e tecniche indicate di seguito.

Se vi sono problemi sintattici, semantici e tecnici la RA li comunica al provider/maintainer entro 10 giorni lavorativi dalla data di inizio delle predette verifiche dando al provider/maintainer il termine di 10 giorni lavorativi per la soluzione dei problemi stessi. Qualora i problemi non vengano risolti entro i termini sopra citati la richiesta di registrazione è annullata, ed al provider/maintainer viene comunicato il fallimento della procedura di registrazione.

2.2.1 Verifiche sul nome richiesto

Il nome a dominio richiesto è comparato con tutti gli altri nomi a dominio presenti nel RNA e con i nomi di domini la cui procedura di registrazione è attiva. Se si verifica una delle seguenti condizioni:

il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi IPS, oppure

il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi ISO/IEC 10021 ed il valore del campo ADMD è diverso da "0", oppure

il nome a dominio richiesto è un duplicato nella sintassi ITU X.500

la richiesta di registrazione viene automaticamente respinta.

2.2.2 Verifiche di congruenza della documentazione

La RA controlla che la lettera di AR ed il Modulo di Registrazione siano tra loro congruenti, ossia che:

la persona indicata sul modulo come "admin-c" coincida con il firmatario della lettera di AR

il provider/maintainer specificato sulla lettera di AR sia quello da cui perviene il modulo elettronico.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

2.2.3 Verifiche sul modulo di registrazione

La correttezza sintattica del modulo viene verificata dalla RA (eventualmente anche tramite una procedura automatica), che comunica via e-mail al mittente se il modulo è corretto, oppure se sono stati commessi errori di compilazione. Il provider/maintainer deve accertarsi di ricevere tale comunicazione. In caso di errori, dovrà correggerli e procedere ad un nuovo invio del modulo fino ad ottenere comunicazione del successo dell'operazione.

Una volta superato il controllo sintattico, la RA controlla che per ciascuna persona referenziata sul modulo di registrazione esista una entry "person" per la sua identificazione. Tale entry deve essere presente in una delle seguenti forme:

nel modulo di registrazione, se si tratta di una nuova persona o se si tratta di un aggiornamento dei dati relativi ad una entry esistente;

nel database della RA, se la registrazione della entry relativa alla persona era già stata fatta in precedenza.

La RA controlla inoltre che sia stato inserito l'indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) relativo al postmaster del nome a dominio.

2.2.4. Verifiche sulla corretta configurazione dei nameserver

La corretta configurazione dei nameserver, secondo le specifiche 1.4 viene verificata dalla RA (eventualmente anche tramite una procedura automatica), che comunica al mittente la correttezza della configurazione oppure gli eventuali errori commessi nella configurazione dei nameserver autoritativi per il nome a dominio richiesto. Il provider/maintainer deve accertarsi di ricevere tale comunicazione. In caso di errori, dovrà correggerli e procedere ad un nuovo invio del modulo fino ad ottenere comunicazione del successo dell'operazione.

2.3 Conclusione con successo della procedura di registrazione

Se tutte le verifiche formali e tecniche vengono superate, la RA provvede a che:

le deleghe autoritative per il nuovo nome a dominio siano correttamente inserite negli opportuni nameserver oppure nelle tabelle operative necessarie al corretto utilizzo dello stesso

siano attivate tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei servizi relativi al nuovo nome a dominio.

In particolare l'indirizzo di posta elettronica indicato nel campo "postmaster:" del modulo di registrazione viene iscritto nella lista di distribuzione

postmita@nic.it / S=postmita; P=nic; A=GARR; C=it;

contenente tutti i postmaster dei nomi a dominio sotto il ccTLD 'it'.

A questo punto la RA provvede all'inserimento del nuovo nome a dominio nel RNA e invia al provider/maintainer una conferma della avvenuta registrazione.

2.4 Reiezione della domanda.

La richiesta di assegnazione in uso di un nome a dominio viene respinta, nei seguenti casi:

- a) Se è già attiva una procedura di registrazione per il nome a dominio richiesto,
- b) Se le verifiche formali e tecniche sui documenti di registrazione danno esito negativo e il provider/maintainer non fornisce entro 10 giorni le correzioni richieste,
- c) Se l'invio della documentazione non viene completato entro 10 giorni dalla ricezione della lettera di AR.

Il provider/maintainer che ha sottomesso la richiesta di registrazione del nome a dominio viene informato via e-mail del fallimento della procedura di registrazione.

3. Revoca di un nome a dominio assegnato

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

Sono qui riportate le procedure per la revoca di un nome a dominio precedentemente registrato.

La procedura di revoca di un nome a dominio viene effettuata in uno dei seguenti casi:
l'assegnatario ha fatto richiesta di cambiare il proprio nome a dominio o rinuncia al nome a dominio che ha in uso;
il dominio viene passato in NO-PROVIDER-MNT;
si è verificato uno dei casi previsti dagli articoli 11.2 E 11.3 delle regole di naming che determinano la revoca del nome a dominio assegnato.

Nel primo caso la richiesta di revoca è presentata dall'assegnatario del nome a dominio, nel secondo caso è inoltrata dal provider/maintainer, nel terzo caso la RA procede d'ufficio.

3.1 Rinuncia o cambio di un nome a dominio da parte dell'assegnatario

L'assegnatario di un nome a dominio può rinunciarvi inviando alla RA richiesta scritta in tal senso. La richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a provare la legittimazione di chi sottoscrive la richiesta.

Al termine dell'eventuale periodo di mantenimento del nome a dominio ai sensi dell'art. 11.1 delle regole di naming, o immediatamente nel caso di mancanza di tale richiesta, la RA rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA, comunicando al suo provider/maintainer l'avvenuta cancellazione della registrazione.

3.2 Revoca di un nome a dominio non più mantenuto dal provider/maintainer

Nel caso in cui il provider/maintainer non voglia più mantenere un nome a dominio deve provvedere a informare la RA con una comunicazione scritta.

La RA sostituisce nella registrazione del nome a dominio contenuta nel RNA il valore contenuto del campo "mnt-by:" con NO-PROVIDER-MNT ed invia all'assegnatario una raccomandata a.r. in cui comunica il passaggio del nome a dominio nello stato di NO-PROVIDER-MNT.

Trascorsi 3 mesi senza che la RA abbia ricevuto da parte del soggetto assegnatario ulteriori comunicazioni in merito a tale registrazione, essa rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA, comunicando al provider/maintainer l'avvenuta cancellazione della registrazione.

3.3 Revoca da parte della RA

Nel caso di revoca d'ufficio o a seguito di sentenza o decisione arbitrale della assegnazione di un nome a dominio, la RA rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio, cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi e cancella il nome dal RNA.

Inoltre la RA comunica all'assegnatario del nome rimosso ed al suo provider/maintainer l'avvenuta rimozione d'ufficio del nome a dominio, specificando le motivazioni della revoca ed allegando tutta la documentazione relativa.

4. Sospensione di un nome a dominio assegnato

Sono qui riportate le procedure per la sospensione di un nome a dominio.

La procedura di sospensione di un nome a dominio viene effettuata in uno dei seguenti casi:
ordine di sospensione da parte dell'autorità giudiziaria o del collegio arbitrale di cui all'art. 15.5 delle regole di naming;

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

richiesta di sospensione da parte dell'assegnatario ai sensi dell'art. 12.2 delle regole di naming. Nel primo caso la richiesta di sospensione deve essere notificata da chi ha interesse alla RA nelle forme di legge oppure comunicata dal collegio arbitrale. Nel secondo caso la richiesta di sospensione è presentata tramite comunicazione scritta dall'Assegnatario del nome a dominio.

In entrambi i casi la RA rimuove dai nameserver o DSA le deleghe autoritative per il nome a dominio e cancella tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi. Inoltre la RA aggiunge alla registrazione presente nel RNA il campo "SOSPESO/SUSPENDED "

4.1 Riattivazione di un nome a dominio sospeso

Per riattivare il nome a dominio sospeso la RA provvede al reinserimento nei nameserver o DSA delle deleghe autoritative per il nome a dominio, ed al reinserimento di tutte le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei relativi servizi. La RA deve anche effettuare le verifiche tecniche di corretta configurazione dei nameserver o del DSA, come previste nel caso di attivazione di un nuovo nome a dominio. Inoltre la RA rimuove dalla registrazione presente nel RNA il campo "SOSPESO/SUSPENDED".

Al termine della procedura la RA comunica all'assegnatario del nome a dominio ed al suo provider/maintainer la riattivazione del nome a dominio.

5. Modifica della registrazione di un nome a dominio

Sono qui riportate le procedure per la modifica della registrazione di un nome a dominio esistente. Per modifica si intende la variazione di alcune informazioni contenute nella registrazione, pur rimanendo invariati i valori del nome a dominio nelle sintassi IPS, ISO/IEC 10021 o ITU X.500 e del soggetto che ha in uso il nome a dominio.

In caso di modifica del nome a dominio o del soggetto assegnatario, si dovrà invece provvedere alla cancellazione del nome a dominio precedente ed alla registrazione del nuovo nome a dominio, seguendo la procedura descritta negli articoli 3 e 2.

5.1 Modifica semplice della registrazione

Nei casi in cui la modifica non comporti un mutamento di provider/maintainer, si applicano le procedure descritte negli articoli 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.3 e 2.4. Una nuova lettera di AR è necessaria solo nel caso in cui si intenda variare l'admin-c del dominio.

5.2 Cambio di provider/maintainer

L'assegnatario del nome a dominio invia per iscritto alla RA la dichiarazione di cambio del proprio provider/maintainer. Tale dichiarazione deve essere firmata da colui che è indicato come admin-c nel modulo di registrazione o da una persona aventi i poteri di legale rappresentante del soggetto che ha in uso il nome a dominio e deve contenere l'indicazione del provider/maintainer precedente e futuro.

La RA modifica nel modulo del nome a dominio interessato (contenuto nel RNA) il valore del campo "mnt-by:" ad esso associato, inserendo il valore CHANGING-MNT, che identifica i nomi a dominio per i quali è in corso la procedura di cambio di provider/maintainer.

La RA invia quindi via posta elettronica ad entrambi i provider/maintainer coinvolti nell'operazione l'avviso di inizio della procedura di cambio provider/maintainer. La RA invita anche il nuovo provider/maintainer ad inviare tramite posta elettronica il modulo nuovo di registrazione per il nome a dominio interessato, aggiornandone i dati contenuti.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

A questo punto si applicano le procedure di verifica descritte negli articoli 2.2.2, 2.2.3 e 2.2.4. In aggiunta, la RA verifica che il provider/maintainer precedente abbia rimosso le precedenti deleghe. In assenza di tale rimozione DA PARTE DEL PRECEDENTE provider/maintainer A QUESTI viene inibita la registrazione di ulteriori nomi a dominio.

5.2.1 Modifica della delega

Se tutte le verifiche vengono superate, la RA provvede affinché le deleghe autoritative per il nome a dominio modificato siano correttamente inserite nei nameserver o DSA e modificate tutte le tabelle operative necessarie al corretto utilizzo dello stesso e le altre registrazioni tecniche necessarie per il funzionamento dei servizi relativi al nome a dominio.

La RA invia una comunicazione per posta elettronica ad entrambi i provider/maintainer interessati dell'avvenuto cambio di delega. La RA provvede inoltre a chiedere al precedente provider/maintainer la rimozione delle deleghe dai precedenti nameserver autoritativi. E' compito di questi provvedere a rimuovere le deleghe dai nameserver autoritativi del dominio, gestite direttamente o indirettamente e a darne conferma alla RA. In assenza di tale rimozione al provider/maintainer viene inibita la registrazione di ulteriori nomi a dominio.

5.3 Reiezione della richiesta

Se eventuali problemi tecnici non vengono risolti dal nuovo provider/maintainer dell'assegnatario del nome a dominio entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione degli stessi da parte della RA, la richiesta di modifica è annullata e il richiedente riceve comunicazione del fallimento della procedura di cambio provider. Il dominio viene quindi riassegnato al precedente provider/maintainer.

6. Cambio dell'assegnatario del nome a dominio

6.1. Trasferimento su accordo delle parti

Nelle ipotesi di trasferimento di nome a dominio per accordo fra le parti, il cessionario è tenuto a far pervenire contestualmente alla RA una dichiarazione scritta congiunta da parte del cedente e del cessionario relativa al trasferimento del nome a dominio ed una nuova lettera di AR.

Quando la RA riceve dal maintainer del cessionario il modulo tecnico la RA procede all'assegnazione del dominio come previsto dall'art. 9 delle regole di naming.

In caso di irregolarità nella lettera di AR o nel modulo la RA avverte il provider/maintainer del cessionario e sospende l'assegnazione sino all'avvenuta regolarizzazione.

6.2 Trasferimento del nome a dominio a seguito di procedura di riassegnazione.

Il nuovo assegnatario di un nome a dominio a seguito dell'espletamento della procedura di riassegnazione e' tenuto a far pervenire alla RA una lettera di AR per il nome a dominio assegnatogli ed il relativo modulo tecnico da parte del proprio maintainer. La RA, dopo aver ricevuto la lettera di AR ed il modulo tecnico, procede all'assegnazione del dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di naming.

6.3 Successioni "*mortis causa*" a titolo universale o particolare.

Nel caso di successione "*mortis causa*" a titolo universale, l'avente causa e' tenuto a far pervenire alla RA i propri dati identificativi, certificato di morte del precedente assegnatario e dichiarazione che l'avente causa e' suo erede universale.

Nel caso di successione "*mortis causa*" a titolo particolare, l'avente causa e' tenuto a far pervenire alla RA i propri dati identificativi, certificato di morte del precedente assegnatario e copia della disposizione testamentaria mediante il quale e' succeduto al defunto nella titolarita' del nome a dominio.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

Il successore "*mortis causa*" e' inoltre tenuto a far pervenire alla RA da parte del proprio maintainer nuovo modulo di registrazione contenente i propri dati. Ricevuta la documentazione di cui sopra, la RA procede alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di naming.

6.4 Trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda

Nel caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, la Ra procede alla modifica dell'intestatario del nome dominio allorché riceve dichiarazione congiunta del cedente e del cessionario dell'avvenuto trasferimento, con l'indicazione dei dati identificativi del cessionario e, se trattasi di società o imprenditori di cui all'art. 2195 c.c., degli estremi dell'atto e della sua registrazione.

Il cessionario e' inoltre tenuto a far pervenire alla RA da parte del proprio maintainer nuovo modulo di registrazione contenente i propri dati. Ricevuta la documentazione di cui sopra, la RA procede alla modifica dell'intestazione del nome a dominio secondo quanto previsto dall'articolo 9 delle regole di naming.

7. Documentazione verificabile

In qualsiasi momento la RA può chiedere che le siano forniti i seguenti documenti: originale della lettera di assunzione di responsabilità, nel caso in cui essa sia stata inviata in copia o via fax;

per le società private, visura camerale e/o certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità ove previsto dalla legge, e copia del documento di attribuzione della partita IVA;

per le ditte individuali, copia del documento di attribuzione della partita IVA;

per i liberi professionisti, copia del documento di attribuzione della partita IVA ove previsto dalla legge, e certificato di iscrizione all'albo, se esistente;

per gli Enti pubblici, documento attestante la titolarità del richiedente a rappresentare l'Ente, anche mediante auto-certificazione, copia del provvedimento amministrativo con cui è stato istituito l'Ente, se possibile, e copia del documento di attribuzione della partita IVA o del codice fiscale

per le associazioni, l'atto costitutivo e/o lo statuto.

per le persone fisiche, la copia del documento d'identità e la copia del documento con l'identificativo unico (per l'Italia il Codice Fiscale).

Nel caso si tratti di documentazione in lingua straniera, ad essa deve essere allegata la relativa traduzione giurata in italiano.

3. Il diritto d'autore

Chi ha paura del diritto d'autore nell'era digitale? Verrebbe naturale chiederselo, analizzando il rigore con cui il nostro legislatore ha modificato la legge sul diritto d'autore nelle scorse settimane. La sanzione penale è ancora al centro del dibattito, dopo che una giurisprudenza diffusa in tutto il territorio nazionale aveva interpretato in senso molto restrittivo la dizione 'a fini di lucro' che sanciva la punibilità a livello penale della duplicazione abusiva di software. La modifica principale apportata da questo nuovo intervento è certamente la sostituzione della dizione 'a fine di lucro' con 'a fine di profitto', per cercare di allargare la soglia di punibilità sino a coprire

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

anche quei casi in cui la duplicazione del software avveniva non per trarre un guadagno ma, ad esempio, per un mero risparmio di spesa.

La polemica su questo punto è spinosa e si dilunga ormai da anni. Certo è che un uso indiscriminato della sanzione penale per colpire anche, ad esempio, violazioni civili o illeciti contrattuali non corrisponde a principio di civiltà giuridica, soprattutto se spinto da meri interessi economici e non da una reale necessità dell'ordinamento giuridico.

La cosa più interessante, però, è un'altra. Questa riforma, che fra le altre cose prevede un rafforzamento dei poteri della SIAE attribuendo anche compiti di vigilanza e di segnalazione all'autorità giudiziaria, avviene in un momento in cui gli istituti tradizionali del diritto d'autore stanno subendo continue 'spallate' da parte della tecnologia. Il caso Napster e la diffusione di Linux e del movimento Open Source sono i casi più palesi di questo cambiamento epocale e di come, in molti casi, il diritto d'autore appartenga al passato, quantomeno nella sua interpretazione tradizionale. Internet sta dimostrando ancora una volta la sua capacità di passare sopra a vincoli, a restrizioni, nel nome di uno scambio di idee che deve essere garantito nella massima misura per garantire il progresso scientifico. Una normativa che usa la sanzione penale quando non è necessario, che prevede bollini obbligatori sul software, vincoli vari, obblighi di segnalazioni, poteri di intervento da parte di enti che non rappresentano la totalità degli autori, una riforma che è mossa solo dagli interessi delle grandi case produttrici di software, dell'editoria, della discografia, appare in netto contrasto con quello che è oggi, nel mondo telematico, l'ordine naturale delle cose. Un mondo fatto di voci e di idee che si rincorrono senza confini, e dove i contenuti non possono essere controllati perché nascono dalla rete stessa. Un mondo che geneticamente non comprende la presenza di intermediari, e che si è ormai abituato a sfuggire non solo alle censure ma anche ai vincoli imposti da legislatori che, nella maggior parte dei casi, dimostrano di non conoscere il mezzo che vanno a regolare.

Sarà interessante seguire, nei prossimi anni, la giurisprudenza, soprattutto penale. Questo ci dirà se gli interessi economici avranno la prevalenza su un 'diritto giusto', o se questa ennesima e tanto applaudita – dalle major – riforma del diritto d'autore non sia in realtà il canto del cigno di un sistema che non può più affrontare i mutamenti portati dall'era digitale.

Legge 18 agosto 2000, n. 248

Nuove norme di tutela del diritto d'autore (G. U. n. 206 del 4 settembre 2000)

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella codificata con condizioni di accesso particolari».

Art. 2

1. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

«È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corrisponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole: «articolo 171-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 171-ter».

4. All'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire».

5. Dopo l'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 181-ter. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 68 sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, individuate con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 190, in base ad apposite convenzioni».

Art. 3

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini».

2. All'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione in unico esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici».

Art. 4

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione».

Art. 5

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi anche alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».

Art. 6

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 163. – 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

Art. 7

1. Il numero 3) dell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonchè ai fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile».

Art. 8

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 174-*bis*. – 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la promozione delle campagne

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

informativa di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

Art. 174-*ter*. – 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».

2. Dopo l'articolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

«Art. 75-*bis*. – 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno».

3. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60, 75,» sono inserite le seguenti: «75-*bis*,».

Art. 9

1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'espressione «Ente italiano per il diritto d'autore» ovunque ricorra è sostituita dall'espressione: «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

Art. 10

1. Dopo l'articolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 181-*bis*. - 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-*bis* e 171-*ter*, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione.

3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171-*bis*, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE.

4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE,

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

L'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4.

7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE.

8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno».

Art. 11

1. Dopo l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 182-*bis*. – 1. All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:

a) sull'attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonchè su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonchè sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;

b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio;

c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, l'emissione e l'utilizzazione in qualsiasi forma dei supporti di cui alla lettera *a)*.

d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o mettono a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione.

2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e via cavo o proiezione cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali non siano luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.

Art. 182-*ter*. – 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme di legge, compilano processo verbale, da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli atti previsti dagli articoli 347 e seguenti del codice di procedura penale».

2. Alla lettera *b)* del comma 6 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

«4-*bis*) svolge i compiti attribuiti dall'articolo 182-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

Art. 12

1. All'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti commi:

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

«3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 3-ter, realizza e promuove campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana e periodica, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla illiceità dell'acquisto di prodotti delle opere dell'ingegno abusivi o contraffatti.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel capitolo di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».

Capo II DISPOSIZIONI PENALI

Art. 13

1. L'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità».

Art. 14

1. L'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio, vende, noleggia o cede a qualsiasi titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del diritto d'autore o dei diritti connessi;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-*bis* del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici».

Art. 15

1. Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 171-*quinquies*. – 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita».

Art. 16

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*quater*, 171-*quinqüies*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificati o introdotti dalla presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Art. 17

1. Dopo l'articolo 171-*quinqüies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:

«Art. 171-*sexies*. – 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Art. 171-*septies*. – 1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

Art. 171-*octies*. – 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-novies. – 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-*bis*, 171-*ter* e 171-*quater* è diminuita da un terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la violazione gli sia stata specificatamente contestata in un atto dell'autorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o, fornendo tutte le informazioni in suo possesso, consente l'individuazione del promotore o organizzatore dell'attività illecita di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater*, di altro duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti audiovisivi e fonografici o di strumenti o materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore delle attività illecite previste dall'articolo 171-*bis*, comma 1, e dall'articolo 171-*ter*, comma 1».

Art. 18

1. All'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-*bis*. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi del medesimo comma 1 e, contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.

6-*ter*. Nel caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 6-*bis*, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».

Art. 19

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri avente delega, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Gli esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in tale veste, può elaborare proposte per rendere più efficace l'attività di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

4. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di atti e informazioni utili alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo che siano coperti dal segreto industriale ed aziendale; può richiedere, altresì, all'autorità giudiziaria il rilascio di copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza spese, ai sensi e nei limiti dell'articolo 116 del codice di procedura penale.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto d'ufficio. I dati possono essere elaborati in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.

6. Fermo restando l'obbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala all'autorità giudiziaria e agli organi che svolgono funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini dell'attività di prevenzione e di repressione degli illeciti.

7. L'Ufficio per il diritto d'autore e la promozione delle attività culturali provvede alle funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per l'antipirateria. L'istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato

4. Il commercio elettronico

Con riferimento alle modalità di attuazione di attività commerciali correlate ad Internet, di particolare interesse è il provvedimento che segue, volto a disciplinare alcuni aspetti del commercio elettronico.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi
Circolare n. 3487/c del 1 giugno 2000

Oggetto: Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico.

La presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla disciplina applicabile all'attività di vendita tramite mezzo elettronico, denominata "commercio elettronico", nei limiti e per gli effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di "commercio elettronico" sono assai più articolati, come risulta dalla definizione data nella Comunicazione della Commissione UE "Un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico", in base alla quale per tale deve intendersi "lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende attività diverse quali: la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la distribuzione on-line di contenuti digitali; l'effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo transattivo delle Pubbliche Amministrazioni".

Ciò premesso e restringendo il campo della presente circolare alla parte di "commercio elettronico" inteso come attività di vendita di beni, si fa presente quanto segue.

Il predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al commercio elettronico solo nell'art 21.

Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero dell'Industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico nella sua ampia accezione.

A tal fine la norma prevede, infatti, che l'Amministrazione sviluppi azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione ed apprendimento per gli operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità atte a

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Ciberspazio e Diritto" (<http://www.ciberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.ciberspazioediritto.org>

garantire l'affidabilità degli operatori al fine di migliorare la competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie.

Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte dall'Unione Europea che prevedono di facilitare l'accesso degli operatori (soprattutto se piccole e medie imprese) alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.

Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni al fine di garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n. 114, applicabili alla forma di esercizio dell'attività commerciale in discorso.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare"

L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (..) e dispone che detta attività "può assumere la forma di commercio interno, di importazione e di esportazione" (cfr. lett. a).

Il medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio al dettaglio "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr. lett. b).

Ai fini dell'attività commerciale, pertanto, la disciplina individua due tipologie di attività, all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal predetto art. 4, comma 1, lettere a) e b).

L'attività di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1, lett. h).

Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4, comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi" (cfr. punto 1); la "vendita per mezzo di apparecchi automatici" (cfr. punto 2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione" e le "vendite presso il domicilio di consumatori" (cfr. punto 4).

Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite (..) altri sistemi di comunicazione".

Il predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al Ministero dell'Industria un ruolo di promozione e diffusione del commercio elettronico nella sua ampia accezione.

A tal fine la norma prevede, infatti, che l'Amministrazione sviluppi azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata, favorisca campagne d'informazione ed apprendimento per gli

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioeditto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioeditto.org>

operatori del settore; incentivi l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità atte a garantire l'affidabilità degli operatori al fine di migliorare la competitività complessiva delle imprese, soprattutto piccole e medie.

Quanto sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e la garanzia della partecipazione italiana al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni ed accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

L'articolo su citato contiene una serie di principi correlati alle esigenze di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte dall'Unione Europea che prevedono di facilitare l'accesso degli operatori (soprattutto se piccole e medie imprese) alle potenzialità offerte dal commercio elettronico.

Stante quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni al fine di garantire un'uniforme applicazione sul territorio, si forniscono gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni del citato decreto n. 114, applicabili alla forma di esercizio dell'attività commerciale in discorso.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto "l'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare".

L'art. 4, comma 1, denomina quale commercio all'ingrosso "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti all'ingrosso e al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande (..) e dispone che detta attività "può assumere la forma di commercio interno, di importazione e di esportazione" (cfr. lett. a).

Il medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio al dettaglio "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al consumatore finale" (cfr. lett. b).

Ai fini dell'attività commerciale, pertanto, la disciplina individua due tipologie di attività, all'ingrosso e al dettaglio, quali definite dal predetto art. 4, comma 1, lettere a) e b).

L'attività di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica o mediante le forme speciali di vendita indicate all'art. 4, comma 1, lett. h).

Per forme speciali di vendita s'intendono, a norma del predetto art. 4, comma 1, le "vendite a favore di dipendenti da parte di enti, imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi" (cfr. punto 1); la "vendita per mezzo di apparecchi automatici" (cfr. punto 2); la "vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione" e le "vendite presso il domicilio di consumatori" (cfr. punto 4).

Il punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica, pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata "tramite (..) altri sistemi di comunicazione".

Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l'attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l'utilizzo di un sito Web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell'art. 18 del predetto decreto n. 114.

Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:

L'attività in discorso è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di società, la sede legale (cfr. comma 1).

L'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1).

Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività prescritti dall'art. 5 del decreto n. 114, nonché il settore merceologico di attività (cfr. comma 1).

Nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell'art. 5. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico.

In caso di società si richiama l'attenzione sul comma 6 del predetto art. 5 il quale dispone che il "possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale".

E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta (cfr. comma 2).

E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma 2).

Fino alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista dall'art. 10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati richiesti dal citato art. 18 possono essere forniti con una comunicazione in forma libera.

Va evidenziato, altresì, che le violazioni alle disposizioni di cui all'art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 1, del decreto n. 114.

Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l'art. 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori che svolgono l'attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali.

Per quel che concerne la vendita all'ingrosso, infatti, il grossista è tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell'iscrizione al Registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, di cui all'art. 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Va rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114 applicabili riguardano unicamente i soggetti menzionati dal medesimo che svolgono attività economica concernente l'acquisto di prodotti ai fini della successiva rivendita.

Ne consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo svolgimento di dette attività, a cominciare dall'obbligatoria iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla Camera di commercio e all'apertura della partita IVA.

Va rilevato, altresì, che l'art. 4, nel definire le figure del dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere di professionalità nell'organizzazione e conduzione dell'attività: restano, pertanto, escluse dall'applicazione del decreto le attività esercitate in maniera meramente occasionale, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale.

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CIBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

Tutto ciò premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la scrivente, relativamente al divieto di cui all'art, 26, comma 2, precisa quanto segue.

L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito distinte per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.

Si conclude richiamando l'attenzione sugli aspetti riguardanti il contenuto del rapporto di vendita nella tipologia di attività in discorso e, nello specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela del consumatore connessi al rapporto contrattuale a distanza.

Ai fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cfr. art. 15, comma 7). Si applicano altresì le intervenute disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, recante l'attuazione della direttiva 97/7CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Detti decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai termini per l'esercizio del diritto di recesso e alle modalità dell'esercizio, ivi comprese spese e rimborsi; all'esecuzione del contratto; al pagamento mediante carta; agli aspetti sanzionatori; alle informazioni per il consumatore ed al foro competente per le controversie civili inderogabilmente stabilito nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Contengono, altresì, disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra impresa e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i cui aspetti salienti concernono:

Informazioni per il consumatore

Nella presentazione dell'offerta devono essere fornite al consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare con riferimento all'identità del fornitore e alle caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese di consegna, delle modalità di pagamento, del diritto di recesso:

Conferma scritta delle informazioni

Prima o al momento dell'esecuzione del contratto, le informazioni sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo. In questa fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni sulle condizioni e sulle modalità del diritto di recesso, nonché sulle garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di assistenza.

Modalità di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi

Il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal decreto legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta e il consumatore deve conservare l'avviso di ricevimento della lettera raccomandata con cui comunica o conferma l'esercizio del proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute per l'esercizio di tale diritto sono quelle di restituzione del bene. Il fornitore è tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene.

Esecuzione del contratto

Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione

Gli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pregati di trasmettere la presente circolare a tutti i comuni della loro circoscrizione

Attenzione: il presente testo è una bozza dell'articolo omonimo pubblicato nella versione cartacea della Rivista Scientifica "Cyberspazio e Diritto" (<http://www.cyberspazioediritto.org>). Si tratta di una BOZZA: può quindi contenere differenze e, soprattutto, imprecisioni, inesattezze o refusi che sono stati poi corretti all'atto della correzione delle bozze e della messa in stampa dell'articolo. Si consiglia, pertanto, di riferirsi, nelle citazioni, esclusivamente all'articolo pubblicato a stampa. Il riferimento dell'articolo che segue è INFORMATICA, INTERNET E DIRITTO NELL'ANNO 2000: UNA RASSEGNA NORMATIVA, GIOVANNI ZICCARDI, IN CYBERSPAZIO E DIRITTO, 2000, VOLUME I, NUMERO III, PP. 417-476. Articolo tratto dal sito <http://www.cyberspazioediritto.org>

Il testo della presente circolare è disponibile al seguente indirizzo Internet:
WWW.MININDUSTRIA.IT/DGCAS/COMMERCIO/INDICE.HTM
Il MINISTRO (Enrico Letta)